

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(ottobre-dicembre 2020)

AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-300/20	GERMANIA	<p>VIA e VAS - Ambito di applicazione- Regolamento concernente la tutela della natura e del paesaggio- Obbligo di previa valutazione ambientale strategica</p> <p>Interpretazione direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, art. 3 ("<i>Ambito di applicazione</i>"), par. 2, lett. a), e direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del diritto dell'UE, un regolamento nazionale relativo ad una zona di tutela paesaggistica, il quale preveda una serie di divieti generali e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA, rientri nella categoria dei "piani" e dei "programmi" per i quali è richiesta, prima dell'adozione, una valutazione ambientale strategica (VAS). Dubbio se, ai fini dell'applicazione della direttiva VAS, sia sufficiente che i piani e i programmi, benché elaborati per settori diversi da quelli contemplati dalla medesima direttiva, possano avere un effetto indiretto su tali settori.</i></p>

* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

APPALTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-461/20	SVEZIA	<p>Successione del contraente ceduto a seguito di dichiarazione di insolvenza dell'aggiudicatario originario - Configurabilità di una ristrutturazione societaria</p> <p>Interpretazione dell'articolo 72 (<i>“Modifica di contratti durante il periodo di validità”</i>), paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE</p> <p><i>Dubbio se, a seguito della dichiarazione di insolvenza del contraente originario, il nuovo contraente a cui il curatore fallimentare ha ceduto il contratto, sia succeduto all'aggiudicatario senza che si renda necessario avviare una nuova procedura di gara.</i></p>

COMUNICAZIONE ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>Cause riunite C-339/20 e C-397/20</p>	<p>FRANCIA</p>	<p>Reato di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato - Utilizzo da parte dell’Autorità competente di dati conservati da un operatore di telecomunicazioni - Diritto alla tutela della vita privata (Comunicazioni elettroniche/Concorrenza)</p> <p>Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché dell’articolo 23 (“<i>Poteri delle autorità competenti</i>”), paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato alla luce degli articoli 7 (“<i>Nulla poena sine lege</i>”), 8 (“<i>Diritto al rispetto della vita privata e familiare</i>”) e 11 (“<i>Libertà di riunione e di associazione</i>”) della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell’UE e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo una normativa nazionale che impone agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di collegamento alla rete intranet per consentire all’autorità competente lo svolgimento di indagini sulla violazione delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. Nel caso di risposta negativa, dubbio se il giudice nazionale possa mantenere temporaneamente gli effetti di tale normativa non conforme al fine di evitare un’incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per svolgere indagini sugli abusi di mercato.</i></p>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-392/20	POLONIA	<p>Apposizione formula esecutiva su decisione dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) Interpretazione dell'art. 299 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se l'art. 299 TFUE in materia di apposizione della formula esecutiva trovi applicazione anche in caso di decisioni adottate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA e dubbio se ai fini della verifica dell'autenticità del titolo l'autorità chiamata ad apporre la formula esecutiva sullo stesso debba limitarsi ad accertare che esso sia stato emesso dalle istituzioni dell'Unione indicate nell'articolo 299 TFUE o se sia tenuto ad appurare anche che l'istanza per l'apposizione della formula esecutiva sia stata proposta prima che sia decorso il termine previsto dalle disposizioni del diritto dell'Unione e, eventualmente, che il credito accertato nel titolo esecutivo non sia prescritto.</i></p>

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-221/20 e C-223/20	FINLANDIA	<p>Accise su bevande alcoliche – Aliquota ridotta per piccole birrerie indipendenti Interpretazione dell'art. 4.2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, ai sensi del quale “se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200mila ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente” e in quanto tali accedere congiuntamente all’applicazione della relativa aliquota ridotta.</p> <p><i>Dubbio se uno Stato Membro, che scelga di applicare le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da singole “piccole birrerie indipendenti” ai sensi dell'art. 4.1 della suddetta direttiva, sia tenuto ad applicare anche la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all'art. 4.2, seconda frase, della direttiva medesima ovvero se l'applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato Membro interessato.</i></p>
C-230/20	LETTONIA	<p>Codice doganale comunitario – Obbligazione doganale – Fideiussione (Dogane) Interpretazione dell’art 221, par 3 del Regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario.</p> <p><i>Dubbio se il fideiussore, nel caso di obbligazione doganale, debba essere considerato debitore fiscale ai sensi del reg. 2913/92, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione triennale dal sorgere dell’obbligazione doganale previsto per la comunicazione dell’importo dei dazi e se, in caso che non fosse considerato debitore, il medesimo fideiussore possa essere destinatario dell’esecuzione forzata per il mancato pagamento del debito doganale.</i></p>

C-257/20	BULGARIA	<p>Determinazione di debiti d'imposta per evasione fiscale in relazione all'imponibilità fiscale di interessi connessi ad un prestito infruttifero concesso a una società commerciale dal suo unico azionista</p> <p>Interpretazione degli articoli 5 e 12, lettera TUE, degli articoli 49 e 63 TFUE, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della direttiva 2003/49/CE, sul regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, della direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali e della direttiva 2011/96/CE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità al diritto UE di una normativa nazionale che prevede una presunzione non superabile di evasione fiscale in caso di prestiti infruttiferi intervenuti tra soggetti giuridici, senza consentire alla parte che ne ha beneficiato la sussistenza di motivazioni di tipo economico-patrimoniale a sostegno dell'operazione; in particolare la qualificazione, non come passività finanziaria ma come strumento di capitale proprio, del prestito infruttifero concesso a una società commerciale da parte del suo unico azionista.</i></p>
C-269/20	GERMANIA	<p>Imposta sul valore aggiunto – Imposizione – Soggetto passivo - Soggetti interdipendenti – Gruppo IVA</p> <p>Interpretazione dell'art 4, par 4, comma 2 – soggetti passivi – e dell'art 6, par 2, lett b) - prestazioni di servizi - della direttiva 77/388/CEE n materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile.</p> <p><i>Dubbio se la facoltà degli Stati Membri di considerare quale unico soggetto passivo le persone residenti all'interno del paese indipendenti sotto il profilo giuridico, ma interdipendenti per effetto di rapporti finanziari, economici ed organizzativi, debba essere esercitata in modo tale che una di dette persone venga considerata quale unico soggetto passivo o che la considerazione quale unico soggetto passivo debba necessariamente</i></p>

		<p><i>condurre ad un gruppo IVA distinto dalle persone interdipendenti, consistente in un'entità fittizia istituita specificamente ai fini dell'IVA.</i></p>
C-294/20	SPAGNA	<p>Detrazione IVA per soggetti non residenti – Abuso del diritto Interpretazione del diritto al rimborso dell'IVA, previsto in via generale dalla direttiva IVA n. 2006/112/CE e in via speciale dalla direttiva n. 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per i soggetti passivi non stabiliti nello SM di rimborso, con particolare riferimento all'attività di controllo demandata all'amministrazione finanziaria per accertare la spettanza del diritto al rimborso nonché alla regolarità e tempestività con cui il contribuente riscontra la richiesta documentale.</p> <p><i>Dubbio sul termine entro il quale sia ammesso il deposito, da parte del soggetto passivo, della documentazione utile a dimostrare la spettanza del diritto al rimborso dell'IVA e sul momento in cui egli perda tale diritto, a causa del suo comportamento negligente o abusivo.</i></p>
C-333/20	ROMANIA	<p>Definizione di stabile organizzazione ai fini IVA - Fornitura di servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato in cui ha sede l'attività economica del fornitore Interpretazione dell'articolo 44 (<i>"Prestazioni di servizi effettuate da intermediari"</i>), seconda frase, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e degli articoli 10 e 11, concernenti il luogo delle operazioni imponibili, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini della configurazione di una stabile organizzazione, sia necessario che la società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sede dell'attività economica, abbia la disponibilità diretta dei mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato, o se sia sufficiente che tale società</i></p>

		<p><i>abbia accesso a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.</i></p> <p><i>Dubbio se sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite.</i></p>
C-362/20	BELGIO	<p>Nomenclatura combinata dell'Unione Europea - dazi antidumping</p> <p>Applicabilità della normativa inerente la soggezione ai dazi antidumping, di cui al regolamento n. 1071/2012 – che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia - e al regolamento di esecuzione n. 430/2013 - che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio già istituito sulle importazioni dei medesimi accessori originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia - anche per gli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari dei predetti Paesi.</p>
C-398/20	REP. CECA	<p>Riduzione base imponibile - Stato di insolvenza - Rettifica dell'importo IVA – Impossibilità</p> <p>Interpretazione dell'art 90, par 1 e 2 - riduzione della base imponibile – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una disposizione nazionale la quale non consente la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto a valle per un importo corrispondente a un credito non pagato da un debitore insolvente in quanto tale credito era sorto nel corso dei sei mesi antecedenti la decisione giudiziaria d'insolvenza del debitore.</i></p>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-205/20	AUSTRIA	<p>Obblighi di notifica dei lavoratori distaccati – Inosservanza – Cumulo delle sanzioni - Principio di proporzionalità – Libera prestazione di servizi</p> <p>Applicabilità diretta delle disposizioni di cui all’art 20 – sanzioni – della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.</p> <p><i>Dubbio se il principio della proporzionalità delle sanzioni sancito dall’art 20 della direttiva 2014/67/UE, in presenza di una precedente statuizione nella quale la Corte di Giustizia constatava la contrarietà al diritto dell’Unione della corrispondente normativa nazionale applicabile, costituisca una disposizione della direttiva direttamente applicabile con conseguente disapplicazione della norma interna e, in caso di risposta negativa, se i giudici possano integrare, in assenza di intervento legislativo a livello nazionale, le disposizioni penali nazionali applicabili sulla base dei criteri di proporzionalità sanciti dalle ordinanze della Corte.</i></p>
Cause riunite C-208 e C-256/20	BULGARIA	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione delle citazioni</p> <p>Interpretazione del diritto dei cittadini dell’Unione alla libera circolazione, di cui all’art. 20.2, lettera a), TFUE, e del regolamento n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa bulgara in materia di notificazione delle citazioni nella misura in cui non consente ad un cittadino bulgaro che soggiorni in altro Stato Membro di indicare il recapito attuale all’estero e, nel caso in cui gli venga notificato un atto di citazione nel recapito bulgaro, non impone al giudice nazionale l’obbligo di</i></p>

		<i>accertarne il recapito all'estero, precludendogli di fatto la possibilità di partecipare al procedimento giudiziario.</i>
C-279/20	GERMANIA	<p>Ricongiungimento familiare Interpretazione, alla luce della pronuncia della CGUE del 12 aprile 2018, C-550/16, dell'art. 4.1, lett. c., della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, che autorizza l'ingresso e il soggiorno nell'Unione Europea dei figli minorenni del soggiornante.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di interpretare estensivamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE richiamata - secondo cui, nel caso di ricongiungimento familiare del genitore con un minore non accompagnato al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, la minore età deve essere posseduta al momento della presentazione della propria domanda di asilo – nel senso che, in un caso inverso di ricongiungimento familiare del figlio con il padre soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, il requisito della minore età del figlio debba essere valutato alla data di presentazione della domanda d'asilo da parte del genitore.</i></p>
C-301/20	AUSTRIA	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile - Certificato successorio europeo - Condizioni di validità e ambito di efficacia Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, art. 70 ("<i>Copie autentiche del certificato</i>"), par. 3, art. 63 ("<i>Scopo del certificato</i>"), art. 65 ("<i>Domanda di certificato</i>"), par. 1 in combinato disposto con l'art. 69 ("<i>Effetti del certificato</i>"), par. 3</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del diritto dell'UE, una copia del certificato successorio europeo rilasciata per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza, è valida e produce</i></p>

		<p><i>effetti senza limiti di tempo, oppure è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio o da altra data, oppure è invalida e non idonea all'utilizzo.</i></p> <p><i>Dubbio se il certificato successorio europeo produce i suoi effetti a favore di coloro che ne hanno chiesto il rilascio ovvero anche a favore di tutte le persone indicate nominativamente nello stesso.</i></p> <p><i>Dubbio se la copia autentica del certificato successorio europeo produce effetti anche dopo la scadenza del termine di validità in essa indicato e, in particolare, al momento della decisione dell'Autorità competente.</i></p>
C-338/20	POLONIA	<p>Notifica di una decisione che irroga una sanzione pecuniaria priva di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario - Diritto ad un equo processo - Opposizione all'esecuzione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 20 ("Attuazione"), paragrafo 3 della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, anche con riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("<i>Diritto ad un equo processo</i>").</p> <p><i>Dubbio se la notifica di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, priva di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, configuri una violazione del diritto ad un equo processo e se l'autorità dello Stato di esecuzione possa opporsi all'esecuzione della medesima decisione.</i></p>
C-393/20	POLONIA	<p>Assicurazione della responsabilità civile</p> <p>Interpretazione delle disposizioni sul foro speciale, in materia di assicurazioni, della "parte lesa" e/o del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p>

		<p><i>Dubbio se l'officina polacca, a cui il soggetto polacco vittima di un incidente stradale occorso in Polonia si è rivolto per le riparazioni e ha ceduto ex contractu il proprio credito a titolo di risarcimento del danno, possa avvalersi del foro speciale della persona lesa e/o del luogo in cui si è verificato il danno per agire contro l'assicuratore del responsabile del sinistro avente sede legale in Danimarca.</i></p>
C-421/20	GERMANIA	<p>Contraffazione disegni e modelli comunitari – Applicabilità della <i>lex fori</i> da parte della giurisdizione del <i>locus commissi delicti</i> (Giustizia e Diritti Fondamentali/Proprietà Intellettuale)</p> <p>Interpretazione dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari e interpretazione dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento n.864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.</p> <p><i>Dubbio su quali siano le norme in base alle quali individuare la legge nazionale applicabile con riferimento alle domande di adozione di provvedimenti conseguenti alla contraffazione, diversi dalle richieste risarcitorie, quali ad esempio quelle connesse al diritto di ottenere dal contraffattore informazioni, dati contabili, l'esibizione di documenti o la consegna di materiali contraffatti ai fini della loro distruzione.</i></p>
C-490/20	BULGARIA	<p>Omogenitorialità e rilascio del certificato di nascita</p> <p>Interpretazione dell'art. 4 TUE, degli artt. 20 e 21 TFUE nonché degli articoli 4,7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia consentito alle autorità amministrative di uno Stato Membro, di rifiutare il rilascio di un certificato di nascita di un bambino con nazionalità di detto Stato, avvenuta in un altro Stato Membro e attestata da un certificato di nascita di quest'ultimo Stato nel quale due persone di sesso femminile sono registrate come madri, senza precisare se e quale delle due è la madre biologica, con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi è la madre biologica del bambino.</i></p>

C-422/20	GERMANIA	<p>Certificato successorio europeo - Competenza dell'organo giurisdizionale - Dichiarazione di incompetenza - Vincolatività per l'organo giurisdizionale successivamente adito</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, articolo 7 (<i>"Competenza in caso di scelta di legge"</i>), lettera a) in combinato disposto con l'articolo 22 (<i>"Scelta di legge"</i>) e con l'articolo 83 (<i>"Disposizioni transitorie"</i>), par. 4</p> <p><i>Dubbio se, secondo il diritto dell'UE in materia di certificato successorio europeo, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, sia necessario che quest'ultimo si dichiari espressamente incompetente ovvero se sia sufficiente una dichiarazione implicita di incompetenza.</i></p> <p><i>Dubbio se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulta dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro possa riesaminare la dichiarazione di incompetenza resa da quest'ultimo ovvero se questa sia vincolante.</i></p> <p><i>Dubbio se le disposizioni previste dal diritto UE sulla scelta della legge applicabile nell'ipotesi di successione si applichino anche quando, in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015, non vi sia una esplicita o tacita scelta della legge da parte del de cuius.</i></p>
C-483/20	BELGIO	<p>Status di protezione internazionale – unità del nucleo familiare - inammissibilità della domanda</p> <p>Interpretazione dell'art 33, par 2, lett a) - domande inammissibili – della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale in relazione agli artt. 18 - diritto di asilo – e 24 - diritti del minore – della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli artt. 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,</p>

		<p>della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p>
--	--	--

Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che dispone che uno Stato membro debba dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in quanto al richiedente sia stata già accordata una protezione da un altro Stato membro, nell'ipotesi in cui il richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto protezione nel primo Stato membro, sia l'unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco, viva con lui e detto Stato membro gli abbia riconosciuto la potestà genitoriale sul minore.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-214/20	IRLANDA	<p>Orario di lavoro Interpretazione della nozione di “orario di lavoro” di cui all’art. 2 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, anche alla luce della sentenza resa dalla CGUE nella causa C-518/15 BELGIO, Matzak.</p> <p><i>Dubbio se un lavoratore - nella fattispecie, un vigile del fuoco intermittente a tempo parziale – sia occupato in orario di lavoro quando è «di guardia» in uno o più luoghi di sua scelta senza mai essere soggetto, durante il periodo di guardia, all’obbligo di informare il datore di lavoro del luogo in cui si trova, ma soltanto all’obbligo di essere in grado di rispondere a una «convocazione» entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti.</i></p>
C-233/20	AUSTRIA	<p>Dimissioni senza giusta causa - Indennità sostitutiva per ferie non godute Interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, art. 7 (“Ferie annuali”) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 31, par. 2 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”).</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell’UE una norma nazionale che non riconosca al lavoratore l’indennità sostitutiva per ferie non godute nel caso di dimissioni anticipate senza giusta causa. Nel caso di risposta negativa, dubbio se occorra ulteriormente esaminare se per il lavoratore fosse impossibile fruire delle ferie ed in base a quali criteri.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-231/20	AUSTRIA	<p>Libera prestazione di servizi – Gioco d’azzardo - Cumulo delle sanzioni - Proporzionalità delle pene</p> <p>Interpretazione dell’art 56 TFUE – divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi – e dell’art 49, par 3 - proporzionalità della pena - della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro unitaria di una normativa nazionale che preveda, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio per la messa a disposizione in qualità di operatore di più giochi d’azzardo vietati: a) tassativamente l’irrogazione di un’ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell’importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate; b) l’irrogazione di una sanzione minima per ciascun apparecchio automatico; c) una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive comminate; d) l’imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10% delle sanzioni pecuniarie irrogate.</i></p>
C-325/20	FRANCIA	<p>Procedimenti di autorizzazione allo sfruttamento commerciale - Composizione delle commissioni dipartimentali per la pianificazione commerciale</p> <p>Interpretazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, art. 14 (“<i>Requisiti vietati</i>”), punto 6¹</p>

		<p><i>Dubbio se, sulla base delle norme di diritto europeo, sia ammissibile la presenza, in seno a un organo collegiale competente a emanare un parere su un'autorizzazione allo sfruttamento commerciale, di esperti rappresentanti il tessuto economico che, senza partecipare al voto sulla richiesta di autorizzazione, si limitino ad illustrare lo stato del tessuto economico nel bacino d'utenza pertinente e dell'impatto del progetto sul medesimo.</i></p>
C-337/20	FRANCIA	<p>Direttiva sui servizi di pagamento – Operazioni non autorizzate Interpretazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 58 ai sensi del quale l'utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito.</p> <p><i>Dubbio sul carattere esclusivo o meno del regime di responsabilità istituito dalla direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, rispetto al regime di responsabilità civile contrattuale di diritto comune.</i></p>
C-391/20	LETTONIA	<p>Libertà di stabilimento, libera prestazioni di servizi e libertà di impresa – restrizioni - insegnamento negli istituti di istruzione superiore – obbligo all'uso della lingua ufficiale Interpretazione degli articoli del TFUE 49 – libertà di stabilimento – 56 – libera prestazioni dei servizi e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – libertà di impresa.</p> <p><i>Dubbio se una normativa nazionale la quale limita le possibilità per gli istituti di insegnamento superiore privati di offrire ed erogare corsi in lingue straniere, se non in casi specifici, rispetto alla lingua ufficiale – lingua lettone –, costituisca una misura restrittiva alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di impresa e se tale misura sia giustificata, idonea e proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della lingua ufficiale quale manifestazione dell'identità nazionale.</i></p>

<p>C-410/20</p>	<p>SPAGNA</p>	<p>Direttiva BRRD (bail-in) – Tutela degli azionisti di enti creditizi sottoposti a risoluzione Interpretazione del principio, di cui alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD), secondo cui gli azionisti devono sopportare per primi le perdite, in relazione agli strumenti di tutela azionabili dagli investitori che abbiano sottoscritto, nell'ambito di un aumento di capitale, azioni di una banca poi sottoposta a risoluzione.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità per l'azionista di far valere non solo nei confronti della banca risolta, ma anche e soprattutto avverso l'entità che ad essa sia succeduta, pretese risarcitorie e/o restitutorie a motivo dell'inesattezza delle informazioni contenute nel prospetto di emissione ovvero in ragione dell'invalidità del contratto di sottoscrizione delle azioni.</i></p>
-----------------	---------------	--

POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-352/20	UNGHERIA	<p>Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - Politiche di remunerazione - Dividendi versati a membri del consiglio di amministrazione che sono sia dipendenti sia azionisti di tali organismi - Natura di incentivo di tali dividendi</p> <p><i>Dubbio se nell'ambito di applicazione delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento rientrano i dividendi distribuiti ai dirigenti, direttamente, in quanto titolari di azioni detenute nella società di gestione di fondi di investimento, o indirettamente mediante società per azioni di tipo unipersonale il cui capitale è detenuto dai medesimi dirigenti.</i></p>

SALUTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-224/20	DANIMARCA	<p>Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano Salute/Mercato Interno) Importazioni parallele distribuzione parallela e ri-confezionamento di medicinali. Interpretazione della direttiva I (UE) 2015/2436 sui marchi d'impresa, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'UE, della direttiva 2001/83/CE sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE) del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali.</p> <p><i>Dubbio se sulla base del diritto UE i produttori di medicinali possono o meno opporsi al riconfezionamento integrale degli stessi da parte degli importatori paralleli, obbligando di fatto questi ultimi a commercializzare i medicinali nello stesso imballaggio in cui sono stati commercializzati nello Stato di esportazione; con la conseguenza che gli importatori paralleli dovrebbero solamente effettuare una rietichettatura o una etichettatura supplementare, sostituire il foglietto illustrativo, apporre un nuovo identificativo unico e sigillare la confezione apponendo un nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni sopra o al massimo al posto del sistema di prevenzione delle manomissioni violato.</i></p>
C-370/20	GERMANIA	<p>Vendita di sigarette tramite distributore automatico - Definizione di "immissione sul mercato" - Divieto di dissimulare le avvertenze relative alla salute (Salute/Tutela dei Consumatori) Interpretazione della direttiva 2014/40, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, articolo 8 ("Disposizioni generali"), paragrafo 3, prima frase (nozioni di «immissione sul mercato» e «dissimulazione») e paragrafo 8 (nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie»).</p>

		<p><i>Dubbio se la vendita dei pacchetti di sigarette mediante distributore automatico costituisca un'«immissione sul mercato» ai sensi del diritto dell'UE. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se l'occultamento delle avvertenze relative alla salute apposte sulle confezioni unitarie dovuto alla messa a disposizione dei pacchetti di sigarette all'interno di un distributore automatico costituisca una dissimulazione ai sensi del diritto dell'UE.</i></p>
--	--	--

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-213/20	POLONIA	<p>Assicurazioni sulla vita - Informazioni che l'assicuratore è tenuto a fornire all'assicurato Interpretazione della direttiva 2002/83 relativa all'assicurazione sulla vita, art. 36 (<i>"Informazioni per i contraenti"</i>) par. 1 in combinato disposto con l'allegato 3, punto A, a.11 (<i>Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile</i>) e a.12 (<i>"Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile"</i>).</p> <p><i>Dubbio se alla luce del diritto dell'UE, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita la compagnia emittente la polizza collettiva è tenuta ad informare soltanto il contraente o anche l'aderente. Nel caso di risposta positiva dubbio se l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica che il consumatore debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche o se sia sufficiente che egli riceva informazioni di base sui principali rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se il diritto dell'UE debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell'obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita, di talché , nel caso di mancata attuazione, il consumatore abbia il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati. Nel caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, dubbio se, alla luce del diritto dell'UE, il consumatore debba ricevere le informazioni di cui sopra nell'ambito di una procedura contrattuale separata e se osti, quindi, alla richiamata normativa europea una disciplina nazionale ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all'atto della sua stipulazione.</i></p>

C-229/20	BULGARIA	<p>Clausole abusive nei contratti di credito Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive in relazione all'eccezione di nullità di un contratto di credito al consumo a motivo della presenza di clausole abusive o nulle in un distinto accordo sulla prestazione di servizi accessori connessi al credito concesso.</p> <p><i>Dubbio sulla conformità al diritto UE di una norma nazionale che equipara l'imprecisa indicazione del TAEG (tasso annuo effettivo globale) alla mancata indicazione dello stesso ai fini della nullità di un contratto di credito al consumo.</i></p> <p><i>Dubbio sul carattere abusivo di una clausola che prevede un corrispettivo per un pacchetto di servizi accessori oggetto di un distinto accordo ma direttamente collegati ai contratti di credito al consumo ed in particolare alla possibilità di modificare e dilazionare le rate contrattualmente pattuite.</i></p> <p><i>Dubbio sulla tipologia di servizi accessori che possono essere considerati come parte dell'oggetto principale del contratto.</i></p> <p><i>Dubbio infine sulla possibilità di considerare i costi di detti servizi accessori come parte del «costo totale del credito» in base al quale, viene stabilito il tasso annuo effettivo globale.</i></p>
C-276/20	GERMANIA	<p>Dieseldgate (Tutela dei Consumatori/Giustizia e Diritti Fondamentali) Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e delle direttive 2007/46/. Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, terza frase, TUE, e con l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se, alla luce del diritto UE, ed in particolare del principio di effettività e dei diritti fondamentali, quali il diritto alla vita all'integrità e alla protezione della salute, in sede di determinazione del danno subito dall'acquirente di un veicolo sul quale risulta installato un</i></p>

		<p><i>impianto di manipolazione illecito, sia consentito o meno detrarre l'indennità relativa all'uso effettivo del veicolo.</i></p> <p><i>Dubbio inoltre sulla natura del giudice del rinvio quale giurisdizione indipendente e imparziale ai sensi del diritto UE.</i></p>
C-303/20	POLONIA	<p>Contratti di credito ai consumatori - Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore – Violazione – Sanzioni</p> <p>Interpretazione dell'art 8 par 1 - obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – e dell'art 23 – sanzioni – della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull'adeguatezza e sufficienza di una norma nazionale di recepimento che, rispetto all'obbligo imposto agli Stati membri dall'art 23 della direttiva 2008/48/CE di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, stabilisce, per tale fattispecie, la comminazione della sola sanzione pecuniaria.</i></p>
C-336/20	GERMANIA	<p>Contratto di credito ai consumatori - Informazioni da inserire - Decadenza dal diritto di recesso - Legittimazione al rinvio pregiudiziale da parte di un giudice monocratico</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48 CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in particolare articolo 10 ("<i>Informazioni da inserire nei contratti di credito</i>"), paragrafo 2, lettere a), b), l), p), e t) e art. 14 ("<i>Diritto di recesso</i>"), par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'UE una normativa nazionale che per quanto attiene alle informazioni obbligatorie sul diritto di recesso rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.</i></p>

		<p><i>Dubbio se in base al diritto dell'UE, il termine di recesso inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dalla normativa europea sono fornite in modo completo ed esatto ovvero se ciò valga solo in caso di difetto assoluto delle informazioni ma non di loro inesattezza.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto di recesso sia soggetto a decadenza e se questa, quale limitazione nel tempo del diritto di recesso, necessiti di una disposizione di legge.</i></p> <p><i>Dubbio se il creditore possa fornire al mutuatario a posteriori le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere. Qualora i principi applicabili in base al diritto dell'Unione alla decadenza del diritto di recesso di un consumatore nei contratti di credito ai consumatori dovessero divergere dalle norme cogenti del diritto internazionale, dubbio su quali siano i criteri giuridici che il giudice nazionale è tenuto ad applicare in un siffatto conflitto di norme.</i></p> <p><i>Dubbio se un giudice monocratico, delegato dal Collegio alla risoluzione di una controversia, possa procedere direttamente al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 par. 2 TFUE senza rimettere la questione al Collegio delegante”.</i></p>
<p>C-385/20</p>	<p>SPAGNA</p>	<p>Clausola abusiva – Dichiarazione di nullità – Valore della controversia – Liquidazione delle spese processuali</p> <p>Interpretazione degli articoli 6, par 1 - non vincolatività delle clausole abusive - e 7, par 1 della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme e giurisprudenza nazionali che, nel caso di valore indeterminato di una controversia, il valore stesso, ai fini della liquidazione delle spese e onorari posti a carico della parte soccombente, si riduce legalmente ad una somma predeterminata non consentendo così, nei giudizi di accertamento dell'abusività di una clausola, di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola dichiarata in suo favore giudizialmente abusiva; dubbio, inoltre, se una tale limitazione della liquidazione delle spese processuali</i></p>

		<i>comporta una riduzione dell'entità del risarcimento e renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio giurisdizionale dei diritti dei consumatori che dovranno sopportare parte delle predette spese.</i>
--	--	---

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-215/20	GERMANIA	<p>Direttiva PNR - Raccolta, trattamento e trasferimento dei dati PNR Compatibilità della direttiva 2016/681, inerente l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi - e della conseguente legge nazionale di recepimento, ai sensi della quale le imprese di trasporto aereo trasferiscono codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, con gli articoli 7 , 8, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 16 TFUE - protezione delle persone fisiche inerente al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri. Compatibilità con gli artt. 21 - libera circolazione delle persone – e 67, par 2 TFUE – divieti di controlli sulle persone alle frontiere interne -, di una normativa nazionale che preveda che le imprese di trasporto aereo trasferiscano codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri e che tali dati debbano essere memorizzati senza alcun motivo diverso dalla prenotazione di un viaggio aereo, utilizzati a fini di raffronto rispetto a banche dati e modelli, e successivamente conservati. Applicazione della direttiva anche per i voli intra UE - clausola di salvaguardia.</p>
C-245/20	AUSTRIA	<p>Competenza dell'autorità di controllo sul trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni – Limiti Interpretazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), articolo 55, paragrafo 3 ("<i>Competenza</i>").</p>

		<p><i>Dubbio se la possibilità di prendere visione di atti processuali concessa ad un giornalista da un organo giurisdizionale rientri, ai fini dell'esenzione dal controllo ad opera della Autorità, nell'ambito dell'"esercizio delle funzioni giurisdizionali" di cui all'art. 55, par. 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.</i></p>
C-460/20	GERMANIA	<p>Trattamento dei dati personali – Deindicizzazione dei dati - Diritto alla libertà di espressione e di informazione – Ponderazione dei diritti</p> <p>Interpretazione dell'art 17, par 3, lett a) - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») – del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) in relazione al diritto alla vita privata – art 7 CDFUE – e alla protezione dei dati personali – art 8 CDFUE e alla libertà di espressione e d'informazione – art 11 CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se, in caso di richiesta al gestore di un sito web di deindicizzazione dei propri dati ritenuti non veritieri e del conseguente processo di ponderazione degli interessi da parte di quest'ultimo, l'interessato possa ottenere nei confronti del fornitore dei contenuti una tutela giuridica, anche provvisoria, tesa a chiarire la questione dell'attendibilità del contenuto visualizzato nell'elenco dei risultati dal titolare del trattamento del motore di ricerca.</i></p>